

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ARFÈ, BUCCINI e FERRALASCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1973

Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, relativa ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 26 luglio 1965, n. 965, furono stabiliti nuovi criteri di determinazione e di liquidazione dei trattamenti di quiescenza, dovuti dalla CPDEL (Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali), per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° luglio 1965.

Con il nuovo sistema la pensione fu riferita all'ultima retribuzione annua contributiva, mediante assegnazione di una aliquota percentuale di questa, in proporzione degli anni di servizio utile, fino al raggiungimento del 100 per cento di tale retribuzione, quando si fossero compiuti 40 anni di servizio utile.

La introduzione del riferimento all'ultima retribuzione annua contributiva rese indispensabile la norma di salvaguardia inserita al quarto comma dell'articolo 1, sia per impedire che, nella imminenza delle cessazioni dal servizio, avessero a verificarsi aumenti innaturali di retribuzione contributiva per effetto di compiacenti passaggi da un ente all'altro, sia per evitare che lo squilibrio finanziario della Cassa potesse rimanere compromesso dagli imprevedibili maggiori oneri che tali aumenti innaturali dell'ultima ora avrebbero comportato.

È stato già riconosciuto con legge 6 febbraio 1973, n. 16, che una disciplina così severa, pur essendo in via generale giustificata dal particolare obiettivo che essa persegue (scoraggiare i passaggi facili da un ente all'altro, mediante il blocco quinquennale della base pensionabile, così da assicurare l'equilibrio finanziario della Cassa), non può applicarsi, tuttavia, nei confronti dei dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici, che siano passati o passino alle regioni, a seguito di trasferimento od inquadramento o nomina od assunzione o chiamata od in qualsivoglia altra forma.

Le stesse ragioni esigono che si eccettuino dall'applicazione della prima parte della legge 26 luglio 1965, n. 965, sia tutte le ipotesi in cui il passaggio del dipendente da un ente ad altro avvenga per effetto del trasferimento dell'ufficio o servizio cui il dipendente è preposto sia per le ipotesi in cui la cessazione del nuovo rapporto avvenga non per volontà del dipendente ma per collocamento a riposo d'ufficio o per morte del dipendente. A tal fine è volto il presente disegno di legge che confidiamo vorrete approvare con la massima sollecitudine.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

La norma della prima parte del comma quarto dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, non trova applicazione nell'ipotesi che il passaggio del dipendente da un ente ad altro avvenga per effetto del trasferimento dell'ufficio o servizio cui il dipendente è preposto ovvero allorchè la cessazione del nuovo rapporto avvenga per collocamento a riposo d'ufficio o per morte dell'assistito.